

Legge regionale 29 maggio 2018, n. 3

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CRITERI DI
NOMINA DEGLI SCRUTATORI ELETTORALI**

(Bollettino Ufficiale n. 7, del 06.06.2018)

Art. 1.

(Criteri di scelta degli scrutatori)

1. Nei comuni dove si svolgono soltanto le consultazioni elettorali regionali, la Commissione elettorale sceglie gli scrutatori in applicazione dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale e modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570) e successive modificazioni e integrazioni, preferibilmente, tra i seguenti soggetti:

a) persone in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) e successive modificazioni e integrazioni;

b) persone prese in carico dai servizi sociali, in condizione di povertà o con reddito limitato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari) e successive modificazioni e integrazioni;

c) studenti.

2. I soggetti interessati, entro il trentacinquesimo giorno precedente la data della consultazione elettorale regionale, presentano al Comune, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, un'autocertificazione delle condizioni personali di cui al comma 1, lettere a), b) e c).